

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 10/06/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29669-dovendo-essere-riconosciuta-valenza-constitutiva-all-iscrizione-nel-casellario-informatico-da-questa-decorrerebbero-gli-effetti-interdittivi-come-si-argomenterebbe-dall-inciso-finale-della-stessa->

Autore: Lazzini Sonia

Dovendo essere riconosciuta valenza costitutiva all'iscrizione nel casellario informatico, da questa decorrerebbero gli effetti interdittivi, come si argomenterebbe dall'inciso finale della stessa norma secondo cui le false dichiarazioni debbono risultare

Tar Trentino, Trento, 13.05.2010 n. 134

Dovendo essere riconosciuta valenza costitutiva all'iscrizione nel casellario informatico, da questa decorrerebbero gli effetti interdittivi, come si argomenterebbe dall'inciso finale della stessa norma secondo cui le false dichiarazioni debbono risultare "dai dati in possesso dell'Osservatorio"

l'anno di interdizione dalle pubbliche gare, antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, necessariamente deve decorrere dalla data dell'iscrizione con effetti costitutivi del constatato mendacio nel casellario informatico.

Nella vicenda per cui è causa, non essendo l'anno di interdizione dalle gare d'appalto ancora trascorso, con riferimento alla data dell'iscrizione nel casellario informatico dell'Autorità di vigilanza, il provvedimento impugnato resiste alle censure di violazione di legge dedotte dalla ricorrente.

Circa l'ulteriore censura di eccesso di potere, sotto il profilo che la stazione appaltante avrebbe dovuto previamente verificare la buona fede del soggetto dichiarante e la rilevanza del reato non dichiarato in precedenza, il Collegio osserva che la norma escludente fa riferimento al solo dato oggettivo dell'inserimento dell'annotazione nel Casellario per l'esistenza di precedenti false dichiarazioni. Ciò vale a dire che la stazione appaltante non può svolgere alcun apprezzamento discrezionale ma è vincolata, in presenza di tale presupposto, a far luogo all'esclusione dell'impresa a carico della quale è stata iscritta l'annotazione, divenuta inoppugnabile.

L'art. 38, comma 1, lett. h, del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 recita: "Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: ...h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio".

Nell'ordinamento provinciale trentino vige una norma analoga (l'art. 35, comma 1, lett. k, della L.p. 10.9.1993, n. 26) che prescrive: "È escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non può stipulare i relativi contratti il concorrente ... k) che ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti per concorrere ad appalti o concessioni risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni; questa esclusione opera per il periodo di un anno decorrente dalla data d'inserimento dell'annotazione nel casellario informatico presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);”.

La formulazione della norma statale si è prestata ad una pluralità di interpretazioni diverse, come emerge dai precedenti giurisprudenziali (riferiti indifferentemente alla norma di uguale formulazione contenuta nell'art. 75, lett. h, del D.P.R. 21.12.1999 n. 554), che si rinvergono relativamente al momento al quale occorre far riferimento, ai fini dell'accertamento del presupposto della prescritta esclusione.

Secondo una prima lettura, il Legislatore avrebbe ricollegato gli effetti interdittivi al momento in cui è stata resa la dichiarazione falsa, se ciò sia avvenuto nell'arco temporale dei dodici mesi antecedenti la pubblicazione del nuovo bando alla cui procedura s'intende partecipare, e non a quello in cui la relativa annotazione sia stata inserita nel casellario dell'Autorità. Da ciò deriverebbe la possibilità, del tutto equivalente, che la stazione appaltante possa apprendere aliunde dell'esistenza delle false dichiarazioni, conseguendone in ogni caso l'effetto interdittivo dalle gare per un anno decorrente, non dalla data di iscrizione, ma da quella in cui la ridetta dichiarazione sia stata resa.

Tale interpretazione muove indubbiamente dal dato letterale della norma, che fa riferimento ai soggetti che “hanno reso false dichiarazioni” e non a quelli che abbiano subito l'annotazione nel casellario, nonché dal fatto che la vista iscrizione sarebbe evento incerto sia nell'an sia nel quando. Essa presuppone, poi, che l'iscrizione della dichiarazione falsa nel casellario informatico non abbia effetti costitutivi, ma meramente dichiarativi e di sola pubblicità - notizia del fatto annotato: essa si configurerebbe come un atto vincolato e meramente consequenziale alla segnalazione da parte della stazione appaltante, con effetti retroattivi (cfr.: Cons. Stato, IV, 31.5.2007, n. 2836; Tar Lazio - Roma, III, 3.4.2006 n. 2264; T.A.R. Sardegna, sez. I, 28.11.2005, n. 2181).

Secondo una seconda interpretazione, al dato meramente letterale si contrapporrebbe più razionalmente il momento dell'accertamento del falso, da parte della stazione appaltante, data alla quale viene disposta la segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza (così: T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 7.11.2009, n. 475).

Infine, la terza tesi interpretativa trova fondamento nel fatto che, dovendo essere riconosciuta valenza costitutiva all'iscrizione nel casellario informatico, da questa decorrerebbero gli effetti interdittivi, come si argomenterebbe dall'inciso finale della stessa norma secondo cui le false dichiarazioni debbono risultare “dai dati in possesso dell'Osservatorio” (cfr.: C.G.A., 23.9.2008, n. 777; T.A.R. Sicilia - Palermo, III, 29.4.2009 n. 813; T.A.R. Sicilia - Catania, I, n. 1631/2008).

Nei termini di cui alla suddetta, ultima lettura si è espressa anche l'Autorità di Vigilanza, con la determinazione n. 1/2008.

Il Collegio, dopo meditata analisi, reputa che, seppure ciascun indirizzo della giurisprudenza lasci adito a qualche dubbio, la fragilità del mero dato letterale ne consenta il superamento, dovendosi riconoscere la natura costitutiva dell'iscrizione del mendacio nel casellario informatico dell'Autorità di vigilanza.

Tale opzione ermeneutica, che induce il Tribunale a far proprio, re melius perpenza rispetto a precedenti ordinanze cautelari, il terzo indirizzo della giurisprudenza, trova invero base e ragione nell'inciso finale della norma all'esame, posto che la disposta iscrizione fa emergere, rendendone nel contempo pubblica notizia, l'esistenza della falsa dichiarazione, ricavabile, infatti, esclusivamente “dai dati in possesso dell'Osservatorio”.

Tale espressione prevale, inoltre, su quella letterale che la precede, ove si parla di “dichiarazioni rese, non già per un capriccio dell'interprete, ma per l'assorbente rilievo che dalla seconda positivamente discende l'effetto costitutivo e nel contempo la rilevanza di quella dichiarazione, privo essendo il primo enunciato da ogni diversa ragione logica che diversamente lo sorregga.

Alla considerazione ora svolta si associa il concorrente rilievo che il far retroagire il periodo di dodici mesi dalla data dell'iscrizione nell'osservatorio appare più coerente con il sistema unico ed obbligatorio di qualificazione delle imprese di cui, com'è noto, il casellario informatico rappresenta lo strumento generale di riferimento dal quale tutte le stazione appaltanti sono in grado di attingere elementi

direttamente rilevanti per consentire la partecipazione o meno delle imprese alle pubbliche gare da loro indette.

E' ben vero, al riguardo, che, ove i tempi tecnici si dilatino oltre una ragionevole misura, potranno legittimamente presentare offerte nelle pubbliche gare anche imprese che abbiano reso false dichiarazioni, destinate a non rilevare sul corso della gara e sull'eventuale aggiudicazione a loro favore, ove la retroazione del loro stand still per dodici mesi lasci aperto un ulteriore varco temporale all'interno del quale il mendacio che successivamente emerga è destinato a non produrre effetto alcuno.

La prescelta soluzione, tuttavia, che presuppone necessariamente l'iscrizione nel casellario informatico e che non ammette equipollenti (come la conoscenza di false dichiarazioni acquisite aliunde) rappresenta un ineliminabile elemento di certezza giuridica, che acquista in quanto tale valore sia per la pubblica Amministrazione che abbia indetto una gara d'appalto sia nel contempo anche per le imprese, se si considera la rilevanza dei gravi effetti che ne derivano, anche sulla loro immagine nel mercato unico.

L'ancoraggio della data cui far riferimento, ove coincidente con quella dell'avvenuta dichiarazione ovvero del relativo accertamento da parte della singola stazione appaltante, spiegherebbe all'opposto effetti a catena non agevolmente controllabili né in sede amministrativa né giurisdizionale nell'ipotesi, che si presenterebbe con una frequenza rimessa al tasso di correttezza delle imprese partecipanti, che una siffatta conoscenza sopravvenisse dopo la pronuncia dell'aggiudicazione, la stipula del contratto e, se del caso, l'avvenuto inizio dei lavori, del servizio o della fornitura. In tale evenienza sarebbe invero scontata l'emissione di un provvedimento in via di autotutela ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21 nonies della L. 7.8.1990, n. 241 con effetti indubitabilmente perversi sull'ordinato svolgimento delle gare e sulla gestione dei rapporti contrattuali anche alla luce della direttiva ricorsi n. 66 del 2007.

In tale quadro, l'esistenza ed il retto funzionamento del casellario informatico può e deve costituire lo strumento di esclusivo riferimento per far emergere le false dichiarazioni, altrimenti non conoscibili da stazioni appaltanti, che operino sul mercato unico e comunque diverse da quella che ha precedentemente accertato e segnalato il fatto all'Autorità di vigilanza.

Come già anticipato a tale interpretazione il Collegio reputa di dover pervenire, giacché trova sicuro fondamento nella natura costitutiva, e non meramente dichiarativa, dell'annotazione.

E' stato già ritenuto da questo Tribunale nella sentenza 30.7.2009, n. 226 (ma in tal senso si veda anche: T.A.R. Lazio, sez. III, 11.11.2009, n. 11068) che l'iscrizione nel casellario informatico postuli, da parte dell'Autorità, un procedimento istruttorio di verifica circa l'esistenza dei presupposti e la loro effettiva rilevanza, cui ciascuna impresa interessata può partecipare, inviando le proprie controdeduzioni. Il che significa che, fino a quando l'annotazione non sia stata effettuata, la falsità della dichiarazione potrebbe non essere ritenuta tale dall'Autorità di vigilanza e non può essere dunque valorizzata, essendone ancora incerte la sussistenza e la rilevanza, oltre che la conoscibilità generale.

Tale interpretazione della norma statale trova sicura conferma nella citata norma dell'art. 35, lett. k, della L.p. n. 26 del 1991, il quale stabilisce che l'esclusione opera "per il periodo di un anno decorrente dalla data d'inserimento dell'annotazione nel casellario informatico presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".

In conclusione, consegue dalle esposte argomentazioni che l'anno di interdizione dalle pubbliche gare, antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, necessariamente debba decorrere dalla data dell'iscrizione con effetti costitutivi del constatato mendacio nel casellario informatico.

A cura di Sonia LAzzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 134 del 13 maggio 2010 pronunciata dal Tar Provincia Autonoma di Trento

N. 00134/2010 REG.SEN.
N. 00222/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 222 del 2009, proposto da:
Ricorrente s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Carfagna, con domicilio eletto presso gli avv.ti Marcello Russolo e Maria Cristina Perbellini in Trento, Via Grazioli, 6

contro

il Comune di Ala, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Amadori e Germano Berteotti, con domicilio eletto presso lo studio del primo di essi in Trento, Via Grazioli, 15

per l'annullamento

- del provvedimento del Comune di Ala, prot. n. 18249 del 5 ottobre 2009, con cui la ricorrente è stata esclusa dalla procedura di affidamento mediante licitazione privata dei "lavori di costruzione della nuova caserma dell'Arma dei Carabinieri sulle pp.ed. 792, 793 e p.f. 547/1 C.C. Ala";
- del bando di gara mediante licitazione privata, in particolare del punto 3.3 comma 1 lettera "m", se interpretato nel senso che preveda la possibilità di escludere un concorrente dalla procedura di gara qualora abbia reso dichiarazioni ritenute "false" nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, calcolando

l'inizio di tale anno dalla data di annotazione della notizia di "falsa dichiarazione" nel Casellario informatico dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
- di ogni altro atto o provvedimento connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ala;

Viste le memorie difensive;

Vista la propria ordinanza 17.12.2009 n. 137 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2010 il cons. Lorenzo Stevanato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'impresa ricorrente, in costituenda a.t.i. con l'impresa Meneghetti Maurizio, in data 20.3.2009 ha chiesto di partecipare alla licitazione privata indetta con bando del 6.5.2009 dal Comune di Ala per l'appalto dei lavori di costruzione della nuova caserma dei carabinieri.

Essa però aveva subito, in data 23.4.2009, un'annotazione nel casellario informatico dell'Autorità di Vigilanza, per falsa dichiarazione resa in un'altra gara.

Conseguentemente, la stazione appaltante l'ha esclusa dalla procedura concorsuale, nel rilievo che l'annotazione, avvenuta nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, costituiva causa ostativa alla partecipazione alla gara, ai sensi del punto 3.3, comma 1, lett. m, del bando di gara, che prevede l'esclusione del concorrente "che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara abbia reso false

dichiarazioni in merito ai requisiti per concorrere ad appalti o concessioni risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici”.

Avverso tale provvedimento sono stati dedotti violazione dell'art. 38 del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 e dell'art. 35, comma 1, lett. k, della L.p. 10.9.1993 n. 26, nonché eccesso di potere sotto vari profili, nell'assunto che l'annotazione iscritta sul casellario informatico dell'Autorità di vigilanza si riferiva a dichiarazioni rese in data 1.8.2007 e, cioè, in un lasso temporale precedente i 12 mesi dalla pubblicazione del presente bando di gara. Secondo la ricorrente, infatti, l'anno di interdizione dalla partecipazione alle gare dovrebbe decorrere dalla data di commissione del falso e non da quella di iscrizione dell'annotazione nel casellario. Inoltre, la stazione appaltante avrebbe dovuto previamente verificare la buona fede del soggetto dichiarante e la rilevanza del reato non dichiarato in precedenza.

Il Comune di Ala, costituitosi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione dell'impresa ricorrente, in quanto l'esclusione è stata disposta nei confronti della costituenda a.t.i., e per mancata notifica ai controinteressati partecipanti alla gara e, nel merito, ha controdedotto diffusamente, concludendo per la reiezione del ricorso.

Ciò premesso, occorre procedere anzitutto alla definizione delle eccezioni pregiudiziali opposte dal Comune.

Esse sono entrambe infondate e vanno disattese.

Circa l'asserito difetto di legittimazione dell'impresa ricorrente, il Collegio osserva che all'impugnazione di atti relativi ad un procedimento di gara sono legittimate sia le singole imprese riunite in associazione temporanea, sia la stessa a.t.i., in persona del capogruppo, poiché ciascuna impresa, già associata o in costituenda associazione, è titolare di un autonomo interesse all'impugnazione degli atti di una gara in quanto titolare di un altrettanto autonomo interesse legittimo ad un

corretto svolgimento della procedura (cfr., ad es.: Cons. Stato, V, 29.4.2009, n. 2738; VI, 6.3.2009, n. 1346; id., 8.3.2006, n. 1268).

Circa la pretesa necessità di notifica del ricorso alle altre imprese partecipanti alla gara o all'aggiudicataria, in qualità di controinteressate, il Collegio osserva che nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti di esclusione dalle gare non è configurabile alcun controinteressato al quale notificare il ricorso, atteso che tali atti non si riferiscono a soggetti determinati, espressamente menzionati o facilmente individuabili, che abbiano un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dei predetti atti (cfr., ad es.: T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 10 maggio 2006, n. 3410). Comunque, non risulta che al momento della proposizione del ricorso avverso il provvedimento di esclusione dalla gara fossero noti alla ricorrente né le imprese ammesse né l'aggiudicataria (cfr.: Cons. Stato, V, 19 marzo 2007, n. 1308).

Passando all'esame di merito, il Collegio osserva che la stessa questione di diritto sollevata in questo giudizio è stata recentemente decisa dal Tribunale con sentenza 25.2.2010, n. 68.

Richiamandosi a tale precedente il Collegio rileva che il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.

L'art. 38, comma 1, lett. h, del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 recita: "Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: ...h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio".

Nell'ordinamento provinciale trentino vige una norma analoga (l'art. 35, comma 1, lett. k, della L.p. 10.9.1993, n. 26) che prescrive: "È escluso dalla partecipazione

alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non può stipulare i relativi contratti il concorrente ... k) che ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti per concorrere ad appalti o concessioni risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio provinciale dei lavori pubblici e delle concessioni; questa esclusione opera per il periodo di un anno decorrente dalla data d'inserimento dell'annotazione nel casellario informatico presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);”.

La formulazione della norma statale si è prestata ad una pluralità di interpretazioni diverse, come emerge dai precedenti giurisprudenziali (riferiti indifferentemente alla norma di uguale formulazione contenuta nell'art. 75, lett. h, del D.P.R. 21.12.1999 n. 554), che si rinvergono relativamente al momento al quale occorre far riferimento, ai fini dell'accertamento del presupposto della prescritta esclusione. Secondo una prima lettura, il Legislatore avrebbe ricollegato gli effetti interdittivi al momento in cui è stata resa la dichiarazione falsa, se ciò sia avvenuto nell'arco temporale dei dodici mesi antecedenti la pubblicazione del nuovo bando alla cui procedura s'intende partecipare, e non a quello in cui la relativa annotazione sia stata inserita nel casellario dell'Autorità. Da ciò deriverebbe la possibilità, del tutto equivalente, che la stazione appaltante possa apprendere aliunde dell'esistenza delle false dichiarazioni, conseguendone in ogni caso l'effetto interdittivo dalle gare per un anno decorrente, non dalla data di iscrizione, ma da quella in cui la ridetta dichiarazione sia stata resa.

Tale interpretazione muove indubbiamente dal dato letterale della norma, che fa riferimento ai soggetti che “hanno reso false dichiarazioni” e non a quelli che abbiano subito l'annotazione nel casellario, nonché dal fatto che la vista iscrizione sarebbe evento incerto sia nell'*an* sia nel *quando*. Essa presuppone, poi, che

l'iscrizione della dichiarazione falsa nel casellario informatico non abbia effetti costitutivi, ma meramente dichiarativi e di sola pubblicità - notizia del fatto annotato: essa si configurerebbe come un atto vincolato e meramente consequenziale alla segnalazione da parte della stazione appaltante, con effetti retroattivi (cfr.: Cons. Stato, IV, 31.5.2007, n. 2836; Tar Lazio - Roma, III, 3.4.2006 n. 2264; T.A.R. Sardegna, sez. I, 28.11.2005, n. 2181).

Secondo una seconda interpretazione, al dato meramente letterale si contrapporrebbe più razionalmente il momento dell'accertamento del falso, da parte della stazione appaltante, data alla quale viene disposta la segnalazione del fatto all'Autorità di vigilanza (così: T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 7.11.2009, n. 475).

Infine, la terza tesi interpretativa trova fondamento nel fatto che, dovendo essere riconosciuta valenza costitutiva all'iscrizione nel casellario informatico, da questa decorrerebbero gli effetti interdittivi, come si argomenterebbe dall'inciso finale della stessa norma secondo cui le false dichiarazioni debbono risultare "dai dati in possesso dell'Osservatorio" (cfr.: C.G.A., 23.9.2008, n. 777; T.A.R. Sicilia - Palermo, III, 29.4.2009 n. 813; T.A.R. Sicilia - Catania, I, n. 1631/2008).

Nei termini di cui alla suddetta, ultima lettura si è espressa anche l'Autorità di Vigilanza, con la determinazione n. 1/2008.

Il Collegio, dopo meditata analisi, reputa che, seppure ciascun indirizzo della giurisprudenza lasci adito a qualche dubbio, la fragilità del mero dato letterale ne consenta il superamento, dovendosi riconoscere la natura costitutiva dell'iscrizione del mendacio nel casellario informatico dell'Autorità di vigilanza.

Tale opzione ermeneutica, che induce il Tribunale a far proprio, *re melius perpensa* rispetto a precedenti ordinanze cautelari, il terzo indirizzo della giurisprudenza, trova invero base e ragione nell'inciso finale della norma all'esame, posto che la disposta iscrizione fa emergere, rendendone nel contempo pubblica notizia,

l'esistenza della falsa dichiarazione, ricavabile, infatti, esclusivamente "dai dati in possesso dell'Osservatorio".

Tale espressione prevale, inoltre, su quella letterale che la precede, ove si parla di "dichiarazioni rese, non già per un capriccio dell'interprete, ma per l'assorbente rilievo che dalla seconda positivamente discende l'effetto costitutivo e nel contempo la rilevanza di quella dichiarazione, privo essendo il primo enunciato da ogni diversa ragione logica che diversamente lo sorregga.

Alla considerazione ora svolta si associa il concorrente rilievo che il far retroagire il periodo di dodici mesi dalla data dell'iscrizione nell'osservatorio appare più coerente con il sistema unico ed obbligatorio di qualificazione delle imprese di cui, com'è noto, il casellario informatico rappresenta lo strumento generale di riferimento dal quale tutte le stazioni appaltanti sono in grado di attingere elementi direttamente rilevanti per consentire la partecipazione o meno delle imprese alle pubbliche gare da loro indette.

E' ben vero, al riguardo, che, ove i tempi tecnici si dilatino oltre una ragionevole misura, potranno legittimamente presentare offerte nelle pubbliche gare anche imprese che abbiano reso false dichiarazioni, destinate a non rilevare sul corso della gara e sull'eventuale aggiudicazione a loro favore, ove la retroazione del loro *stand still* per dodici mesi lasci aperto un ulteriore varco temporale all'interno del quale il mendacio che successivamente emerga è destinato a non produrre effetto alcuno.

La prescelta soluzione, tuttavia, che presuppone necessariamente l'iscrizione nel casellario informatico e che non ammette equipollenti (come la conoscenza di false dichiarazioni acquisite aliunde) rappresenta un ineliminabile elemento di certezza giuridica, che acquista in quanto tale valore sia per la pubblica Amministrazione che abbia indetto una gara d'appalto sia nel contempo anche per le imprese, se si

considera la rilevanza dei gravi effetti che ne derivano, anche sulla loro immagine nel mercato unico.

L'ancoraggio della data cui far riferimento, ove coincidente con quella dell'avvenuta dichiarazione ovvero del relativo accertamento da parte della singola stazione appaltante, spiegherebbe all'opposto effetti a catena non agevolmente controllabili né in sede amministrativa né giurisdizionale nell'ipotesi, che si presenterebbe con una frequenza rimessa al tasso di correttezza delle imprese partecipanti, che una siffatta conoscenza sopravvenisse dopo la pronuncia dell'aggiudicazione, la stipula del contratto e, se del caso, l'avvenuto inizio dei lavori, del servizio o della fornitura. In tale evenienza sarebbe invero scontata l'emissione di un provvedimento in via di autotutela ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21^{nonies} della L. 7.8.1990, n. 241 con effetti indubitabilmente perversi sull'ordinato svolgimento delle gare e sulla gestione dei rapporti contrattuali anche alla luce della direttiva ricorsi n. 66 del 2007.

In tale quadro, l'esistenza ed il retto funzionamento del casellario informatico può e deve costituire lo strumento di esclusivo riferimento per far emergere le false dichiarazioni, altrimenti non conoscibili da stazioni appaltanti, che operino sul mercato unico e comunque diverse da quella che ha precedentemente accertato e segnalato il fatto all'Autorità di vigilanza.

Come già anticipato a tale interpretazione il Collegio reputa di dover pervenire, giacché trova sicuro fondamento nella natura costitutiva, e non meramente dichiarativa, dell'annotazione.

E' stato già ritenuto da questo Tribunale nella sentenza 30.7.2009, n. 226 (ma in tal senso si veda anche: T.A.R. Lazio, sez. III, 11.11.2009, n. 11068) che l'iscrizione nel casellario informatico postuli, da parte dell'Autorità, un procedimento istruttorio di verifica circa l'esistenza dei presupposti e la loro effettiva rilevanza, cui ciascuna impresa interessata può partecipare, inviando le proprie

controdeduzioni. Il che significa che, fino a quando l'annotazione non sia stata effettuata, la falsità della dichiarazione potrebbe non essere ritenuta tale dall'Autorità di vigilanza e non può essere dunque valorizzata, essendone ancora incerte la sussistenza e la rilevanza, oltre che la conoscibilità generale.

Tale interpretazione della norma statale trova sicura conferma nella citata norma dell'art. 35, lett. k, della L.p. n. 26 del 1991, il quale stabilisce che l'esclusione opera "per il periodo di un anno decorrente dalla data d'inserimento dell'annotazione nel casellario informatico presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".

In conclusione, consegue dalle esposte argomentazioni che l'anno di interdizione dalle pubbliche gare, antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, necessariamente debba decorrere dalla data dell'iscrizione con effetti costitutivi del constatato mendacio nel casellario informatico.

Nella vicenda per cui è causa, non essendo l'anno di interdizione dalle gare d'appalto ancora trascorso, con riferimento alla data dell'iscrizione nel casellario informatico dell'Autorità di vigilanza, il provvedimento impugnato resiste alle censure di violazione di legge dedotte dalla ricorrente.

Circa l'ulteriore censura di eccesso di potere, sotto il profilo che la stazione appaltante avrebbe dovuto previamente verificare la buona fede del soggetto dichiarante e la rilevanza del reato non dichiarato in precedenza, il Collegio osserva che la norma escludente fa riferimento al solo dato oggettivo dell'inserimento dell'annotazione nel Casellario per l'esistenza di precedenti false dichiarazioni. Ciò vale a dire che la stazione appaltante non può svolgere alcun apprezzamento discrezionale ma è vincolata, in presenza di tale presupposto, a far luogo all'esclusione dell'impresa a carico della quale è stata iscritta l'annotazione, divenuta inoppugnabile.

Per le ragioni che precedono, il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, attesa l'oscillazione giurisprudenziale in materia.

P.Q.M.

il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino - Alto Adige, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese del giudizio compensate.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore

Fiorenzo Tomaselli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/05/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO